

QUESTIONI MORALI E PASTORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I. - CASO RISERVATO

Titius avunculus rem habuit cum nepte Eulalia: quid? Nella **Provincia Ecclesiastica Milanese** e forse anche in altre Province o Diocesi è un Caso riservato al Vescovo. Il Sinodo 41 Milanese (n. 399) suona così: «In primo gradu consanguinitatis et affinitatis». Il Concilio Provinciale Milanese IX n. 167 (1934) dice: «in quovis lineae rectae gradu et in primo collateralis». Si sta al Concilio, il quale per la linea collaterale concorda col Sinodo. Il caso nostro è in linea collaterale, secondo, tangente il primo. Poichè sumus in odiosis, non vi ha riserva. Ved. Codex J. C. can. 19.

II. - ANCORA DELL'ANTICIPO DEL MATTUTINO

A quanto scrissi nel fascicolo di settembre (pag. 372) qualche lettore oppose il decreto della S. C. de **Propag.**, 6 dicembre 1935, col quale si permette l'anticipo alle ore 12 a tutti «qui sacrum officium recitare tenentur»; dunque a **tutti i sacerdoti** e a quelli in sacris. Ma quest'interpretazione è errata. Nel decreto (sempre della C. de Propag., 2 dicembre 1921) era detto (**per le Missioni**) «singuli sacerdotes». Era giusto, cioè savio il non applicarlo a quelli in sacris, sempre per la **Pia Unione del Clero delle Missioni non sacerdoti**: a) è un privilegio **contra jus**; si deve interpretare sticte; b) quelli in sacris non sacerdoti, non celebrano; hanno maggior tempo disponibile per la recita. Vi volle dunque l'Autorità per estenderlo anche ad essi (col decreto del 1935); ma sempre nella provincia; per così dire, delle Missioni; ecco perchè è ricevuto il nuovo privilegio (l'estensione) dal Card. Prefetto di Propaganda. Perciò l'**infestazione** di questo decreto suona (anche negli Acta Ap. Sed. 1935, pag. 489): **Declaratio privilegii pro sodalibus Piae Unionis Cleri a Missionibus** (e così il **Monitore Eccles.**, vol. 48, pag. 44).

Per simile materia provvede **per tutti i sacerdoti** absolute, la S. Cong. **Rituum**, come è detto nel Codice can. 253, § 2, che cioè spetta ad essa «advigilare ut in sacris officiis persolvendis».

Gli autori anche seriissimi, che pubblicarono **dopo il 1935** non pensano neppure di applicare il decreto 6 dicembre 1935 a tutti i sacerdoti. Vedi per es. il **Jorio S. J.** nella sua **Theol Mor.**, 1939, vol. 2, n. 1091; con altri da me consultati or ora: per es. il **Gennaro**.

III. - DELLA CONFESSIONE DEI DIPENDENTI

Mi scrive da una diocesi molto lontana un bravo sacerdote: «Io sono assistente della Gioventù di A. C. Desidero e faccio intravedere, che desidero, che i miei dipendenti si confessino o sempre o spesso da me; perchè la cognizione dell'interno mi giova al governo esterno. Poi: con certa facilità suggerisco ai giovani il voto temporaneo di castità, perchè mi pare un grande aiuto alla santità. Orbene e per l'uno e per l'altro capo ebbi più volte delle osservazioni, anche dei lamenti». Quid?

R. quanto al I punto. Non trascrivo il can. 890 sull'uso «scientiae ex confessione acquisitae» § 1 e 2 ognuno lo conosce, coi commenti dei gravi autori: che contengono quello che è voluto dal buon senso. E osservo: E se i sudditi sapessero di questo uso dell'interno per l'esterno che direbbero? E se anche non lo sapessero... Piuttosto ricordo i canoni 891 e 1383. Il primo dice: «Magister novitiorum ejusque socius, Superior Seminarii collegiive confessiones suorum alumnorum secum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni ex gravi et urgenti causa in casibus particularibus sponte id petant»; il secondo: «In religiosa alumnorum alicuius collegii institutione servetur praescriptum can. 891». Ed io rifletto: Se questo riserbo è imposto per le Case religiose, per i Seminari, per i Collegi, ove i soggetti non possono uscire a piacimento (e non è sempre facile chiamare sacerdoti ab extra, per ascoltare la confessione di questo o di quel soggetto), **tanto più** si impone per i soggetti liberi di andare e venire, ove vogliono e che, con o senza una minima spesa di tram, possono portarsi da sacerdoti o diocesani o Regolari estranei. Nè si dica: «Me li tengo attaccati, come si suol dire quei giovani, perchè con me hanno tutta la confidenza; con altri non so, se l'avrebbero». Storie, storie e nient'altro. Può darsi invece, che quei penitenti non desiderino altro, che si assenti, almeno tratto tratto, quel Confessore, che crede stoltamente di «**tenere ambo le chiavi del cuore**» di quegli individui e di «**volgerle serrando e riserrando**» (Dante, Inf., 13, 58). E desiderano che si assenti, per godere un po' di giusta libertà per la coscienza. «Experto credite» sta in **Virgilio** (Aen. IX, 283) e in altri poeti da cui si ricavò nel Medio Evo il «Experto crede Roberto o Ruperto».

Quanto alla facilità nel suggerire il voto di castità, sia pure temporaneo il buon senso e tutti gli autori vogliono che si proceda **con molta cautela**. Anche il savio Frassinetti (Teol. Mor. dopo il **de Sexto** e nei due ottimi opuscoli: «Due gioie nascoste», «La gemma delle fanciulle cristiane») espone a lungo i **Mezzi a conservare la castità**. L'Aertnys (Theol. Pastor., n. 136) dice: che sta bene, che il votante aggiunga: «Nisi Confessarius pro tempore judicaverit expedire, ut votum desinat».

IV. - LA PERDITA DELLA S. MESSA NEI GIORNI FESTIVI

Nel fascicolo di giugno pag. 261 dissi, ora aggiungo: Dal primi anni di sacerdozio avevo letto le **Osservazioni sulla Morale Cattolica**

di A. Manzoni. A chi sembrasse che io abbia scritto troppo severo, riporto le parole con le quali chiude il cap. VI: « Tra i mezzi che ha scelti (per la santificazione dei giorni prescritti) poteva la Chiesa dimenticare il rito più necessario, più essenzialmente cristiano, il Sacrificio di Gesù Cristo?... Il Cristiano che volontariamente si astiene in un tal giorno da un tal sacrificio... può far vedere più chiaramente la noncuranza del precetto divino della santificazione?... Pretendere, che la Chiesa non dichiari prevaricatore chi si trova in tali disposizioni, sarebbe un volere che Essa dimenticasse il fine, per cui è istituita, che ci lasciasse ricadere nell'aria mortale del gentilesimo ». Fin qui un laico (con tante altre cose magnifiche in quell'articolo, che io omisi): tutto il contrario, come abbiám veduto nel giugno, sta nell'insana sentenza di un Ecclesiastico... che pur si vantava di conoscere bene il Manzoni (che è riportata nel prezioso **Messale Ambrosiano Festivo**, edito quest'anno a cura della rivista « Ambrosius », pag. 750).

CASO DA STUDIARE

Il penitente in Confessione aveva esposto un caso: se dovesse o meno restituire L. 10 mila. Il Confessore aveva risposto, che no. Ma poi, alcune ore dopo, riflettendo e consultando gli autori trova con certezza che si **dovevano restituire**. Per caso si incontra col penitente e gli dice: Vorrei, anzi dovrei, parlarvi di cosa della vostra coscienza. Risponde il penitente: So, che voi per farlo, dovete avere il mio permesso ed io non ve lo do. Quid? agisce bene il penitente?

Mons. dott. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano

Tra le più recenti opere atte a fornire un aiuto agli insegnanti di religione per controllare e ricapitolare il Catechismo con metodo nuovo e facile, ispirato all'attivismo, merita di essere segnalato il volume di FRATEL REMO DI GESÙ delle Scuole cristiane, L'attivismo nei catechismi ricapitolativi (edito dalla Procura Fratelli delle Scuole cristiane di Roma), il quale è lo svolgimento di una geniale idea di S. Giovanni Battista de la Salle per assicurare il frutto del Catechismo, mediante ricapitolazioni periodiche, avviate da tutte le risorse della migliore didattica. Le lezioni, numerose e assai variate di struttura e d'impostazione, permettono larghissime ripetizioni del programma svolto, con metodi sempre nuovi, insospettati dai giovanetti, pieni d'interesse e di brio. Buoni indirizzi pedagogici si potranno poi trovare in un volumettino denso denso di FRATEL GIOVANNINO delle Scuole cristiane, dal titolo Brevi cenni pratici di pedagogia catechistica, edito dall'Editrice A. e C. di Torino.